

P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020

Avviso Pubblico N. 4/FSE/2018 approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015

Corso ITS VIII Ciclo

“Tecnico Superiore in Marketing Digitale delle Imprese Agroalimentare”

(Acronimo: MiDia)

Docente: Ing. Andrea Palumbo

AREA:.....

UF:




Rischio biologico

Definizione

Il rischio biologico è la probabilità di sviluppare una malattia in conseguenza di contatto con un agente biologico

Attività a rischio

- Agricoltura e zootecnia
- Industria tessile e pellami
- Industria alimentare
- Industria veterinaria
- Industria della lavorazione del legno
- Servizi sanitari
- Laboratori diagnostici e di ricerca
- Servizi per la gestione dei rifiuti
- Industria farmaceutica e biotecnologie
- ecc..



Rischio biologico

Definizioni (art. 267 D. Lgs. 81/08)

- a) **Agente biologico**: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano (vive all'interno del corpo dell'organismo ospite; es: tenia) che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
- b) **Microrganismo**: qualsiasi entità microbiologica, cellulare (di solito unicellulare) o meno (es: virus), invisibile ad occhio nudo, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.
- c) **Coltura cellulare**: il risultato della crescita in vitro (letteralmente "sotto vetro", quindi in laboratorio) di cellule derivate da organismi pluricellulari (es: uomo, animale, ecc.).



Rischio biologico

Classificazione (art. 268 D. Lgs. 81/08)

- **Gruppo 1** – agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani.
- **Gruppo 2** – agente che può causare malattie in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghino nella comunità e di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es: Stafilococco spp., Streptococco spp., Candida spp., Legionella pneumophila).
- **Gruppo 3** – agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es: Salmonella typhi, virus dell'epatite B e C, Escherichia coli, Tenie, BSE, ecc.).
- **Gruppo 4** – agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es: virus della febbre emorragica di Crimea, altri virus).



Rischio biologico

Classificazione in base alla pericolosità

- **Infettività** – capacità di un microrganismo di lasciarsi trasportare da un ospite all'altro, di insediarsi in esso, di riprodursi e di penetrare nei suoi tessuti (contagiosità)
- **Patogenicità** - capacità dell'agente di produrre una malattia dopo essere penetrato nell'organismo
- **Trasmissibilità** – capacità dell'agente di trasmettersi ad altri soggetti (aria, acqua, sangue, liquidi biologici infetti, secrezioni, materiali infetti, ecc.)
- **Neutralizzabilità** – possibilità di avere strumenti terapeutici o preventivi (es: vaccini)



Rischio biologico

Vie di trasmissione

- **Ingestione** (mani, alimenti e bevande, sigarette, schizzi accidentali)
- **Inalazione** (es: aerosol)
- **Inoculazione** (es: punture accidentali, morsi e graffi, tagli)
- **Contatto** con cute, mucose, secrezioni



Rischio biologico

Obblighi del datore di lavoro..valutazione dei rischi

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.



Rischio biologico

Obblighi del datore di lavoro..misure tecniche, organizzative e procedurali

Il Datore di lavoro deve garantire l'applicazione di adeguate misure di prevenzione e di protezione, in particolare:

- Verificare la possibilità di eliminare gli agenti biologici nocivi o, in caso negativo, limitare al massimo il numero dei lavoratori esposti
- Operare affinché siano messe a punto misure di prevenzione collettiva e dispositivi di prevenzione individuale (DPI)
- Formare ed informare i lavoratori sui rischi e le precauzioni da adottare



Rischio biologico

Obblighi del datore di lavoro..misure igieniche

Il datore di lavoro, inoltre, si assicura che:

- I lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, e/o di lavaggi oculari e antisettici per la pelle
- I lavoratori abbiano indumenti protettivi
- I DPI siano lavati, disinfettati e/o sostituiti dopo ogni utilizzo
- Nelle aree di lavoro in cui c'è il rischio di esposizione

sia vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi



©Scott Adams, Inc.



Rischio biologico

Obblighi del datore di lavoro..informazione e formazione

E' chiaro che nelle attività in cui vi è possibilità di una esposizione ad agenti biologici, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori adeguate informazioni ed istruzioni per quanto riguarda:

- rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
- precauzioni da prendere per evitare l'esposizione
- misure igieniche da osservare
- funzione e corretto impiego dei DPI
- procedure di emergenza

La formazione deve essere impartita prima che il lavoratore sia adibito alla mansione specifica e ripetuta almeno ogni 5 anni, o comunque ogni volta che si verificano cambiamenti nelle lavorazioni che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.



Rischio biologico

Sorveglianza sanitaria..prevenzione

Fra le misure speciali che il medico competente può chiedere per i potenziali esposti vi è:

- la possibilità di utilizzare vaccini per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione (es: vaccinazione antitetanica)
- l'allontanamento temporaneo del lavoratore dalla mansione a rischio

Registri degli esposti

- I lavoratori addetti ad attività che comportano uso di agenti biologici del gruppo 3 o 4 sono iscritti in un registro nel quale sono riportati, per ciascuno di essi, attività svolta, agente utilizzato, eventuali casi di esposizione individuale
- Alla sua istituzione, copia del registro viene inviata all'Istituto Superiore di Sanità, all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio; ogni tre anni il datore di lavoro comunica agli enti citati eventuali variazioni.



Rischio biologico

Obblighi dei lavoratori

I lavoratori hanno l'obbligo di eseguire le seguenti indicazioni:

- Osservare le indicazioni riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza
- Utilizzare correttamente i DPI indicati in funzione del rischio biologico in esame
- Sottoporsi ad adeguata sorveglianza sanitaria, quando la valutazione rilevi l'esistenza del rischio biologico per il lavoratore

